

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 14/07/2026

PRESA D'ATTO PEF RELATIVO ALL'APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2026).

Cognome e Nome	Presente
1. SIRIO Emiliano Pietro - Sindaco	Sì
2. COPPO Federico - Consigliere	No
3. CAMPANOZZI Emiliano - Consigliere	Sì
4. CLERICO Valentino - Consigliere	Sì
5. ANGELA Federica - Consigliere	No
6. ZERI Manuela Maria - Consigliere	Sì
7. GIACOMA FATTORIN Lisa - Consigliere	Sì
8. TOS Mauro - Consigliere	Sì
9. SAVORETTO Cesarina - Consigliere	Sì
10.BELLINI Roberto - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIRIO Emiliano Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del:

Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000);
Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000);

FAVOREVOLE

Il Responsabile dei Servizi
SIRIO Emiliano Pietro

Delibera N . 12 Del 14/07/2026	Oggetto: PRESA D'ATTO PEF RELATIVO ALL'APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ANNO 2026).
---------------------------------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Arera:

- n. 443/2019 di elaborazione di un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019 relativa ai termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- n. 57/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 397/2025 di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029;

Verificato il Piano finanziario 2026/2029 pervenuto in data 25/06/2026 dal Consorzio Canavesano Ambiente;

Dato atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora vi siano fatti straordinari;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026/2029, pervenuto in data 25/06/2026 dal Consorzio Canavesano Ambiente, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo **per l'anno 2026 di € 168.165,00**;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Visti:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha consentito ai Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che ha modificato il suddetto termine, prorogandolo stabilmente al 31 luglio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2026;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 approvato in data 30/06/2025;

Visto in particolare l'art. 9 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: **30/09/2026;**

- seconda rata: **30/11/2026;**

- terza rata: **31/01/2027;**

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo breve ed esauriente discussione;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **Di approvare** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, validato e trasmesso dal Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), che presenta un costo complessivo pari a **€ 168.165,00**;
2. **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario, il quale espone un costo complessivo **per l'anno 2026 di € 168.165,00**;
4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;

5. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30/09/2026;
- seconda rata: 30/11/2026;
- terza rata: 31/01/2027;

6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese avente unanime esito favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

La seduta ha avuto termine alle ore 20,14.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
SIRIO Emiliano Pietro

Il Segretario Comunale
BOVENZI Umberto

**ALBO PRETORIO INFORMATICO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/07/2026
come prescritto dagli artt.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69

Azeglio , lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione
BOVENZI Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
E' copia all'originale, in formato digitale.

F.to :

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/07/2026

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
BOVENZI Umberto
